Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 2/19

(Proc. P.A. 84/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 7 del mese di gennaio 2019 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente

per decidere in ordine alla richiesta di sospensione cautelare a carico del signor **Alessandro Mazzi (Tessera FISE n. 002293/D).**

Premesso che

- nell'ambito del procedimento PA 84/18, in data 7 gennaio 2019 è stata depositata dal Sostituto Procuratore Federale una richiesta di sospensione cautelare da ogni incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore, nei confronti del signor Alessandro Mazzi;

- dall'esame della documentazione in atti, il Sostituto Procuratore Federale ha rilevato che *"i fatti (…) possono ritenersi accertati, quantomeno a livello di fumus, sia dalle dichiarazioni rese dalle persone sentite quali soggetti informati che dalle acquisizioni documentali effettuate e che sussiste, altresì, il pericolo concreto che, nelle more del procedimento, il signor Mazza possa reiterare i medesimi comportamenti nell'espletamento della propria attività di istruttore federale, che invero lo pone quotidianamente in contatto con i numerosi tesserati minorenni del centro La Viscontella ove il medesimo attualmente insegna"*.

Rilevato che

- i presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare vanno individuati nella probabilità di riconoscimento della responsabilità dei soggetti nei confronti dei quali è richiesta e nel pericolo che possano reiterarsi comportamenti illeciti nelle more del procedimento, con fondato timore che si determinino danni gravi e irreparabili;

- occorre esaminare la posizione del soggetto nei confronti del quale è richiesta la misura cautelare, con riferimento alle ragioni sottese alla richiesta stessa;
- quanto al requisito del *fumus boni iuris,* da un esame necessariamente sommario della documentazione in atti si evidenzia che i fatti riferiti dalla segnalante appaiono sufficientemente circostanziati, anche nell'ambito della denuncia sporta da A. S. all'AGO.

Inoltre, non pare potersi dubitare della posizione dominante del sig. Mazzi, derivantegli dalla sua qualifica di Istruttore delle minori, che avrebbe ben potuto determinare un'alterazione nella volontà delle stesse;

- quanto al requisito del *periculum in mora*, il Sostituto Procuratore Federale ha evidenziato come sussista il fondato pericolo che il sig. Mazzi, qualora l'attività di insegnamento da lui attualmente esercitata sia svolta a contatto con altri allievi minorenni, possa compiere ulteriori abusi con conseguenze gravi ed irreparabili.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1 e l'art. 52 del Regolamento Giustizia, l'art. 2 e l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e l'art. 49 comma 8 dello Statuto Federale FISE

ACCOGLIE

L'istanza della Procura Federale e, per l'effetto,

APPLICA

al signor **Alessandro Mazzi (Tessera FISE n. 002293/D)** la sospensione cautelare da ogni incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

DISPONE

l'audizione del signor Alessandro Mazzi il giorno 8 gennaio 2019, alle h. 12.00, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri, in Viale Tiziano n. 74, rammentandogli il proprio diritto di farsi assistere da un Difensore.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, e al signor Alessandro Mazzi, e ne curi la pubblicazione sul sito della FISE e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 7 gennaio 2019.

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Paolo Clarizia